



**COMUNE DI SAN POLO D'ENZA**

**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO DI ACCESSO E  
FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO**

**Approvato con deliberazione di G.C. n. 56 del 19/09/2013**

# **REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

## **Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**1.1** Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di San Polo d'Enza assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado, residenti sul territorio comunale.

**1.2** Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.

**1.3** Non viene garantito, per il trasporto degli alunni, il servizio con accompagnatore salvo che per il servizio rivolto alla scuola per l'infanzia.

**1.4** In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso. Salvo casi di assoluta straordinarietà l'indicazione sarà quella di sospendere il servizio solo dopo prescrizione del questore.

## **Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

**2.1** Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie.

**2.2** I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:

a) non potranno essere percorse strade private;

b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;

c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

**2.3** Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m.250 all'interno dei centri abitati e non meno di m.500 al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

**2.4** Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

## **Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno all'Ufficio Scuola del Comune di San Polo d'Enza, entro il termine stabilito e comunicato ai genitori alla fine di ogni anno scolastico.

## **Art. 4 ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**4.1** Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

**4.2** Le rette del trasporto scolastico verranno fatturate dal Comune di San Polo d'Enza in rate bimestrali.

Le rate mensili verranno calcolate come segue:

- mese di settembre:  $\frac{1}{2}$  della retta
- mese di ottobre: retta intera
- mese di novembre: retta intera
- mese di dicembre:  $\frac{3}{4}$  della retta
- mese di gennaio:  $\frac{3}{4}$  della retta
- mese di febbraio: retta intera
- mese di marzo: retta intera
- mese di aprile:  $\frac{3}{4}$  della retta
- mese di maggio: retta intera
- mese di giugno :  $\frac{1}{4}$  della retta

Si specifica che agli scolari della scuola per l'infanzia nel mese di giugno verrà applicata la tariffa intera.

**4.3** Si ricorda che sono previste riduzioni per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del trasporto, secondo quanto indicato negli appositi moduli di iscrizione

## **Art. 5 RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)**

**5.1** Coloro che rinunciano al servizio, sono tenuti a corrispondere i mesi di servizio effettivamente utilizzati. Nel caso la rinuncia avvenga nei primi quindici giorni di una mensilità sarà calcolata, per il mese in questione, una retta corrispondente a metà di quella totale. Nel caso la rinuncia avvenga nella seconda metà del mese per quello stesso mese verrà fatturata la retta intera.

**5.2** Coloro che iscrivono il proprio figlio in corso d'anno entro la prima metà del mese sono tenuti a corrispondere l'intera retta mensile. Coloro che iscrivono il proprio figlio in corso d'anno nella seconda metà del mese sono tenuti a corrispondere la metà della retta mensile.

**5.3** Chi rinuncia formalmente al servizio entro i 15 giorni dalla comunicazione del percorso, in quanto lo stesso non corrisponde alle proprie aspettative ed esigenze, non è tenuto al pagamento di alcuna quota.

**5.4** Qualora i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto, non vi provvedano entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

**5.5** L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Scuola del Comune di San Polo d'Enza da parte di entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale

## **Art. 6 MOROSITÀ**

**6.1** Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente il Comune di San Polo d'Enza sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

**6.2** In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coattiva, con aggravio di spese di notifica e riscossione, così come previsto dal vigente Regolamento Entrate Patrimoniali.

## **Art. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

**7.1** Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dell'autista, dell'eventuale accompagnatore e degli altri automobilisti.

**7.2** Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

**7.3** Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

**7.4** Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

**7.5** Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

**7.6** L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

**7.7** E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

**7.8** Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare, lo studente di età inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa) comunicato.

## **Art. 8 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI**

**8.1** Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

**8.2** Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le

fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

**8.3** Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

## **Art. 9 RICHIAMI E CONTROLLI**

**9.1** L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'Ufficio Scuola coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 12.

**9.2** L'Ufficio Scuola si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

## **Art. 10 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI**

**10.1** I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

**10.2** La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

## **Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO**

**11.1** Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

**11.2** Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

## **Art. 12 SANZIONI**

**12.1** Per i minori che adottano comportamenti scorretti si applicheranno i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o di loro stessi;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno o i genitori dovessero insistere nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

**12.2** Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

**12.3** L'inosservanza delle disposizioni previste dal regolamento sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b. e c. di questo medesimo articolo.

Inoltre l'Istituzione attiverà il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.

### **Art. 13 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.